

*Allegato 5*

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ELISOCORSO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

## INDICE

Articolo 1	Valore delle premesse e norme regolatrici.....	5
Articolo 2	Definizioni .....	6
Articolo 3	Oggetto .....	6
Articolo 4	Importo e durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura.....	8
Articolo 5	Efficacia della Convenzione .....	8
Articolo 6	Utilizzo della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura .....	9
Articolo 7	Modifiche contrattuali .....	10
Articolo 8	Cauzione definitiva .....	10
Articolo 9	Condizioni del servizio.....	11
Articolo 10	Esecuzione in danno.....	11
Articolo 11	Controlli sulle prestazioni.....	11
Articolo 12	Attività di monitoraggio di Azienda Zero .....	12
Articolo 13	Responsabilità Civile e Polizza assicurativa .....	13
Articolo 14	Personale dell'Appaltatore .....	14
Articolo 15	Responsabile del Servizio (per il Fornitore) .....	15
Articolo 16	RUP e DEC del contratto (per l'Azienda Sanitaria) .....	15
Articolo 17	Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e DUVRI.....	16
Articolo 18	Evoluzione tecnologica.....	16
Articolo 19	Condizioni economiche e corrispettivi .....	16
Articolo 20	Fatturazione e pagamenti .....	16
Articolo 21	Cessione della Convenzione, degli Ordinativi di Fornitura e subappalto .....	17
Articolo 22	Variazioni soggettive .....	18
Articolo 23	Inadempimenti e penali.....	18
Articolo 23.1	Ammontare delle penali.....	19
Articolo 24	Risoluzione del contratto (Ordinativo di fornitura) .....	20
Articolo 25	Recesso dall'Ordinativo di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie .....	21
Articolo 26	Risoluzione della Convenzione .....	21
Articolo 27	Contratto e spese .....	22
Articolo 28	Responsabile esterno del trattamento dei dati personali .....	22
Articolo 29	Domicilio del Fornitore e comunicazioni .....	22
Articolo 30	Tracciabilità dei flussi finanziari .....	23
Articolo 31	Protocollo di legalità .....	23
Articolo 32	Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore .....	23
Articolo 33	Foro competente .....	24

Articolo 34	Modifiche normative, norme di rinvio e finali .....	24
-------------	---	----

## SCHEMA DI CONVENZIONE

### PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO

#### TRA

**Azienda Zero**, C.F. e Partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ (di seguito denominata anche "**Azienda Zero**");

#### E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito denominata anche "**Fornitore**" o "**Appaltatore**");

#### OPPURE

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore o Appaltatore**")

#### PREMESSO

- che in qualità di stazione appaltante, Azienda Zero ha espletato una gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Elisoccorso in favore delle Aziende Sanitarie (di seguito anche solo "Amministrazioni") aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data \_\_\_\_\_ e sulla G.U.R.I. in data \_\_\_\_\_;
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario del/i Lotto/i

LOTTO	CIG

e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti di seguito;

- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità e ai termini stabiliti;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per Azienda Zero nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti;
- che i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento; l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, la data ed il luogo di esecuzione sono indicati secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;
- che resta espressamente inteso che Azienda Zero non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti e che parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da essa stessa trasmessi;
- che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 Valore delle premesse e norme regolatrici**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

L'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è regolata in via graduata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali specificheranno l'Importo della Fornitura. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno Azienda Zero, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale stabilito, come definito al successivo articolo 2, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi

migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Azienda Zero e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

## **Articolo 2 Definizioni**

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

**Amministrazione/i:** l'Azienda Ulss 1 Dolomiti, l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'Azienda Ospedaliera di Padova, ed ogni altra Azienda Sanitaria della Regione del Veneto presso la quale la stessa Regione ritenga di attivare anche temporaneamente una nuova base di elisoccorso, che sono legittimate ad utilizzare la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia;

**Amministrazione/i Contraente/i:** i soggetti di cui alla precedente definizione che utilizzano la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura;

**Contratto/i di Fornitura:** il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione di un Ordinato di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione;

**Convenzione:** il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

**Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la presente Convenzione, in quanto divenuta efficace;

**Giorni lavorativi:** i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;

**Importo della Fornitura:** l'importo complessivo oggetto del singolo Ordinato di Fornitura, IVA esclusa;

**Importo massimo contrattuale:** l'importo massimo della presente Convenzione, IVA esclusa, pari, per ciascuna base del singolo Lotto, alla sommatoria del canone fisso, del corrispettivo per le ore di volo per soccorso per addestramento con elicottero aggiuntivo poste in gara, del costo complessivo per i servizi opzionali (Volo Notturno e Servizio antincendio) e facoltativi (Noleggio attrezzature sanitarie) offerti dal Fornitore, fermo che l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;

**Negozi Elettronico Centrale Acquisti (NECA):** il catalogo elettronico delle Convenzioni attivato da Azienda Zero sulla piattaforma SinTel dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA S.p.A.);

**Ordinato di Fornitura:** il documento informatico sottoscritto con firma digitale con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo stipula un Contratto di Fornitura, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;

**Prodotto:** i mezzi, i servizi, i beni e relativi accessori e i servizi connessi di cui al/i Lotto/i della gara di cui alle premesse oggetto della presente Convenzione, nelle tipologie e nella configurazione definiti per ciascuna base nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ed economica;

**Ricezione:** il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. Ordinativi di Fornitura Contraente);

**Servizi:** tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse.

## **Articolo 3 Oggetto**

Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi, i prodotti, gli accessori a corredo, tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico e nei

successivi commi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e nei limiti dell'Importo massimo contrattuale.

In particolare la fornitura comprende le seguenti azioni (azioni di base):

- A. la fornitura ed il mantenimento in efficienza per ciascuna base di un elicottero attrezzato e del relativo supporto logistico per espletare i compiti indicati nel Capitolato Tecnico;
- B. l'effettuazione del servizio di elisoccorso attraverso l'impiego di personale di adeguata competenza ed esperienza di volo (piloti e membri HEMS/HHO) messo a disposizione dal Fornitore, in abbinamento al personale sanitario reso disponibile dalle Aziende Sanitarie ed al personale tecnico di elisoccorso appartenente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) per l'ambiente montano, l'ambiente ostile ed impervio;

il servizio dovrà essere garantito con elicotteri attivi tutti i giorni dell'anno presso ciascuna delle attuali basi messe a disposizione da ciascuna Amministrazione Contraente;

gli interventi per i quali è previsto l'impiego dell'elicottero rientrano nelle categorie sotto elencate, in base alle definizioni di cui al Regolamento EASA 965/2012 e ss.mm.ii.:

- Servizio Medico d'Urgenza con Elicottero HEMS;
- Volo air-ambulance HAA.

gli interventi previsti sono:

- a) soccorso medico extra ospedaliero a pazienti con patologia traumatica e non, di qualsiasi origine, a rischio per la sopravvivenza;
  - b) trasporto del paziente dal luogo in cui si è verificato l'evento al presidio ospedaliero più idoneo;
  - c) trasferimenti di pazienti critici da ospedale ad ospedale;
  - d) eventuale trasporto di neonati in incubatrice;
  - e) soccorso e trasporto in caso di emergenze di massa;
  - f) trasporto di forniture urgenti di farmaci, emoderivati e attrezzature sanitarie;
  - g) trasporti urgenti ai fini di trapianto d'organi;
  - h) soccorso rapido sulle spiagge del litorale veneto isole comprese;
  - i) soccorso rapido sulle zone montane e pedemontane, negli ambienti ostili ed impervi e sui bacini lacustri del territorio della Regione del Veneto, in collaborazione con il C.N.S.A.S. e secondo le procedure e con le dotazioni stabilite con lo stesso;
  - j) ogni altro intervento connesso alle finalità di istituto;
- C. il servizio di volo notturno;
  - D. il servizio antincendio (azione opzionale);
  - E. solo ove quotata dal Fornitore in sede di offerta, la fornitura a noleggio delle attrezzature sanitarie elencate nell'art. 13 del Capitolato tecnico (azione facoltativa).

La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per Azienda Zero, né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Fornitura regolati dalla presente Convenzione che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti di Fornitura. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.

L'Amministrazione Contraente includerà nel proprio Ordinativo di fornitura le azioni A, B e C, mentre potrà scegliere, in base alle proprie esigenze, se includere o meno le azioni opzionali D e facoltativa E.

#### Articolo 4 Importo e durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

L'importo complessivo massimo della presente Convenzione ammonta ad € \_\_\_\_\_ IVA esclusa, di cui € \_\_\_\_\_ quali costi per l'eliminazione dei rischi da interferenze.

La presente Convenzione avrà una durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla comunicazione di efficacia della medesima, di cui al successivo art. 5.

Il Fornitore avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara e comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi (sei mesi) dalla data di scadenza del contratto.

Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari alla Convenzione, purché emessi entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione medesima, e scadranno al termine della Convenzione stessa.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

#### Articolo 5 Efficacia della Convenzione

Al fine di rendere efficace la Convenzione, il Fornitore dovrà produrre a Azienda Zero, **entro 150 giorni dalla stipula della stessa**, i seguenti documenti:

- 1) Manuale delle operazioni (parte relativa alle operazioni HEMS/HHO, ecc.), manuale di addestramento e copia delle relative approvazioni, già prodotti al momento dell'offerta ed aggiornati con riferimento agli elicotteri oggetto tecnico;
- 2) Certificato di operatore aeronautico (COA) e relative specifiche, previste dall'art. 14 punti 2 e 3 e 4 del Capitolato Tecnico, già prodotti al momento dell'offerta ed aggiornati con riferimento agli elicotteri oggetto di offerta;
- 3) Certificato di Approvazione (EASA PART 145), S.A., LOA ed organigramma dell'Impresa di manutenzione ed approvazione delle basi di manutenzione da parte dell'autorità competente, previsti dall'art. 19 del Capitolato tecnico, già prodotti al momento dell'offerta ed aggiornati con riferimento agli elicotteri oggetto di offerta;

*in alternativa, qualora la manutenzione sia svolta da soggetto diverso dal Fornitore,*

il Contratto di manutenzione con altra impresa, Certificato di Approvazione (EASA PART 145), S.A., LOA, organigramma dell'Impresa di manutenzione ed approvazione delle basi di manutenzione da parte dell'autorità competente, previsti dall'art. 19 del Capitolato tecnico, già prodotti al momento dell'offerta ed aggiornati con riferimento agli elicotteri oggetto di offerta;

- 4) Manuale operativo, con relativi allegati, e Certificato di immatricolazione degli elicotteri proposti per il servizio, presso ciascuna base HEMS;
- 5) Certificato di Navigabilità, Noise certificate, Aircraft Review Certificate e Licenza Esercizio Stazione Radio, Certificato di assicurazione relativi agli elicotteri;
- 6) Elenco dei piloti da impiegare nel servizio, presso ciascuna base HEMS, con relative licenze ed attestazioni del possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del Capitolato tecnico;
- 7) Elenco dei membri di equipaggio HEMS e HHO da impiegare nel servizio, presso ciascuna base HEMS, con relative licenze ed attestazioni del possesso dei requisiti di cui all'art. 18 del Capitolato tecnico;
- 8) Schema di impiego – "Man Power Plan";
- 9) Polizze assicurative, di cui al successivo art. 13;
- 10) Autorizzazione al sorvolo delle zone regolamentate, pericolose, proibite e all'atterraggio negli aeroporti militari limitati al traffico civile;
- 11) Autorizzazione al sorvolo della Laguna di Venezia.



Nel caso il Fornitore abbia la propria sede legale in Paese diverso dall'Italia, dovrà presentare aggiornamento della documentazione equivalente relativa ai predetti punti 2 e 3, già prodotti al momento dell'offerta ed aggiornati con riferimento agli elicotteri oggetto dell'offerta.

Qualora Azienda Zero verificasse la mancata corrispondenza di quanto fornito con quanto richiesto, provvederà a segnalare al Fornitore per iscritto, non oltre due giorni dalla data della verifica, l'elenco delle mancanze riscontrate. Il Fornitore ha l'obbligo di adempiere alle prescrizioni formulate entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte di Azienda Zero.

Qualora allo spirare del termine il Fornitore non abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di cui sopra, decadrà dal diritto ad eseguire il servizio. In tal caso Azienda Zero, previa positiva verifica dei requisiti, stipulerà Convenzione con il concorrente che in sede di gara si è classificata al secondo posto, trattenendo il deposito cauzionale a titolo di penale e salva ogni azione in danno.

**Verificata la completezza e regolarità della documentazione sopra richiesta, Azienda Zero comunicherà l'efficacia della Convenzione stipulata al Fornitore e a ciascuna Azienda Sanitaria.**

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione di ciascuna Azienda Sanitaria, in accordo con la medesima, **entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di efficacia della Convenzione**, gli elicotteri destinati al servizio, in configurazione completa, corrispondenti alle specifiche e dotati di tutte le attrezzature previste dal Capitolato tecnico e dall'Offerta, salvo le attrezzature e le dotazioni la cui installazione è specificamente posticipata.

Qualora l'Azienda Sanitaria verificasse la mancata corrispondenza di quanto fornito con quanto richiesto, provvederà a segnalare al Fornitore per iscritto, **non oltre due giorni** dalla data della verifica, l'elenco delle mancanze riscontrate. Il Fornitore ha l'obbligo di adempiere alle prescrizioni formulate **entro 7 (sette) giorni** dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria.

Qualora allo spirare del termine il Fornitore non abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di cui sopra, decadrà dal diritto ad eseguire il servizio.

In tal caso l'Azienda Sanitaria, previa positiva verifica dei requisiti, stipulerà il contratto con l'operatore economico che in sede di gara si è classificato al secondo posto, trattenendo il deposito cauzionale a titolo di penale e fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito.

**Verificata la conformità degli elicotteri, ciascuna Azienda Sanitaria potrà stipulare il Contratto di Fornitura mediante emissione dell'Ordinativo di Fornitura.**

Tutti i costi connessi all'espletamento della predetta attività di verifica saranno a cura e spese del Fornitore.

## **Articolo 6 Utilizzo della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura**

La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura inviati al Fornitore, secondo lo schema allegato alla presente (Allegato 1), entro il periodo di validità ed efficacia della medesima.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti si concludono con le Amministrazioni Contraenti per tramite della semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Aziende medesime tramite PEC ovvero attraverso il NECA, qualora tale sistema sia già stato attivato.

Gli Ordinativi di Fornitura conterranno, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- per ciascuna azione di base i relativi quantitativi;
- l'eventuale azione opzionale richiesta, con i relativi quantitativi, ove necessari;
- l'eventuale azione facoltativa richiesta;
- l'importo complessivo del contratto, calcolato mediante applicazione degli importi offerti dal Fornitore in sede di procedura applicati ai quantitativi ed il periodo di tempo considerato;
- la modalità prescelta per i pagamenti;

- i riferimenti per la fatturazione;
- il CIG della procedura di gara di cui alle premesse ed il CIG derivato;
- il nominativo ed i riferimenti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e di eventuali assistenti;
- ogni altra informazione ritenuta utile dall'Amministrazione Contraente ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

## **Articolo 7 Modifiche contrattuali**

Le previsioni degli importi massimi di cui alla presente Convenzione si devono intendere indicativi e potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento entro i limiti indicati nel presente articolo, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere alcuna indennità.

Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno Azienda Zero all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì danno origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le richieste effettuate dalle Aziende Sanitarie del Veneto in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, fino alla concorrenza degli importi massimi indicati, per ciascun Lotto, ai prezzi e alle condizioni, modalità e termini contenuti nella presente Convenzione, nell'offerta e negli atti di gara, salvo quanto previsto dai commi successivi.

Azienda Zero si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 1, lett. a) e comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 l'aumento delle prestazioni contrattuali alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino alla concorrenza del quinto dell'Importo massimo di ciascun Lotto. In tal caso l'Appaltatore sarà obbligato ad aderire alla suddetta richiesta.

## **Articolo 8 Cauzione definitiva**

A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore dovrà costituire, a favore di Azienda Zero e di ciascuna Azienda Sanitaria contraente, un deposito cauzionale calcolato di importo pari al 10% dell'Importo massimo contrattuale, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione. In caso di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, la cauzione definitiva sarà trattenuta dalle singole Aziende Sanitarie. In caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà trattenuta da Azienda Zero, per quanto di competenza.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, assunti nei confronti delle Aziende Sanitarie e di Azienda Zero e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti e/o Azienda Zero hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Nel caso in cui siano le Aziende Sanitarie a rivalersi sulla cauzione, queste ultime dovranno comunicarlo tempestivamente ad Azienda Zero, al fine di dare avvio alla procedura di reintegro da parte di quest'ultima.

Si precisa che il reintegro della cauzione da parte dell'Appaltatore dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Azienda Zero.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi di Fornitura e dalla Convenzione. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie e/o Azienda Zero hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, rispettivamente, gli Ordinativi di Fornitura e/o la Convenzione.

## **Articolo 9 Condizioni del servizio**

I servizi oggetto di ciascun Ordinato di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa; il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinato con le modalità indicate nella presente Convenzione.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, come previsto nei successivi articoli dedicati alle penali e alla risoluzione contrattuale.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; in ogni caso il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, di Azienda Zero, per quanto di propria competenza, rientrando gli stessi tra i rischi a proprio carico.

## **Articolo 10 Esecuzione in danno**

Nel caso in cui il Fornitore non dovesse effettuare o ritardasse l'esecuzione delle azioni rispetto ai tempi previsti nella documentazione di gara, le Aziende Sanitarie potranno acquisire tali servizi sul libero mercato.

In tal caso le Aziende Sanitarie trasmetteranno al Fornitore, preventivamente, un ordine di esecuzione/diffida ad adempiere.

Qualora, entro 7 giorni solari consecutivi dal ricevimento della diffida o, in caso di urgenza, entro termini inferiori, il Fornitore non provveda ad eseguire le azioni richieste, le Aziende potranno far eseguire direttamente tali azioni a un operatore economico terzo, imputando al Fornitore i costi sostenuti, anche se superiori al prezzo proposto in gara per analoghi servizi, oltre che ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempimento medesimo.

Tali costi saranno detratti dall'importo dovuto a titolo di canone, nella prima fattura utile relativa al servizio, fatta salva l'applicazione di penali ove previste.

## **Articolo 11 Controlli sulle prestazioni**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) individuato da ogni Azienda Sanitaria (o suoi assistenti all'uopo delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti.

Durante la fase di avvio del servizio e/o quella di esecuzione contrattuale il Fornitore si obbliga a consentire ad Azienda Zero, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle azioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, anche in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o ad Azienda Zero, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non siano emerse all'atto dei controlli sopra citati.

Le modalità e i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti dall'Azienda Sanitaria.

Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore e l'esito del controllo sarà sottoscritto, in apposito verbale, dall'Azienda Sanitaria e dal Fornitore medesimo.

Qualora il Fornitore non manifesti la volontà di partecipare alle verifiche e ai controlli in oggetto, l'Azienda Sanitaria procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere verbalizzati, indipendentemente dall'applicazione di eventuali penali, al fine di monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di non conformità.

## **Articolo 12 Attività di monitoraggio di Azienda Zero**

Azienda Zero non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie, le quali sono esclusivamente responsabili dei propri Ordinativi di Fornitura e dei pagamenti delle prestazioni effettuate al Fornitore, ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione.

Al fine di consentire ad Azienda Zero il monitoraggio della Convenzione il Fornitore si obbliga a:

- trasmettere ad Azienda Zero copia di ciascun Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione dello stesso da parte di ogni singola Azienda Sanitaria;
- predisporre e trasmettere ad Azienda Zero in formato elettronico, eventuali dati e documentazione di rendicontazione delle prestazioni, se richiesti.

Il Fornitore potrà essere chiamato ad inviare ad Azienda Zero, previa richiesta di quest'ultima, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite.

Azienda Zero potrà richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato da Azienda Zero anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative nonché tramite la piattaforma Sintel. A tal fine il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della presente Convenzione, a:

- comunicare tempestivamente alle Aziende Sanitarie le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascuna Azienda Sanitaria;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- manlevare e tenere indenne Azienda Zero nonché le Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- eseguire tutti gli altri servizi o prestazioni eventualmente previsti dai documenti di gara, inclusi quelli non espressamente citati ma comunque necessari per il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

## **Articolo 13 Responsabilità Civile e Polizza assicurativa**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità civile per infortuni e danni arrecati a persone o cose appartenenti all'Azienda Sanitaria e/o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'espletamento del servizio o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte, nonché in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

Il Fornitore è responsabile, in via esclusiva, dell'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare e per prevenire qualsiasi danno che potesse essere arrecato a persone e cose.

Il Fornitore garantisce, ai sensi di legge, anche che i prodotti forniti nell'ambito del servizio oggetto della presente Convenzione siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. La garanzia sarà applicabile su tutti i beni offerti per difetti di funzionamento (art. 1490 Codice Civile) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 Codice Civile).

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte delle Aziende Sanitarie o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo il Fornitore dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, il Fornitore medesimo risulta unico e completo responsabile del servizio.

Il Fornitore è responsabile inoltre per eventuali danni, infortuni o altro che dovessero derivare al personale del Fornitore medesimo (o ad altro personale di Ditte terze eventualmente presente a vario titolo) nell'esecuzione del contratto, convenendosi che ogni eventuale onere è già compensato e compreso nell'importo contrattuale.

A fronte degli obblighi elencati ai commi precedenti il Fornitore è obbligato, ai fini della stipula della Convenzione, a presentare ad Azienda Zero, per ciascun lotto per cui è risultato aggiudicatario, idonea copertura assicurativa, per le garanzie di seguito individuate, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

In caso di aggiudicazione di più lotti, il Fornitore potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun singolo lotto o un'unica polizza, corredata da distinte appendici, ciascuna espressamente riferita ad ogni lotto, e, dotata di un proprio identificativo.

La polizza dovrà in particolare garantire:

### **1. Copertura assicurativa della Responsabilità Civile:**

Il Fornitore è obbligato a stipulare e mantenere in essere, per tutta la durata del contratto, una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (vettoriale e del committente) che tenga indenne Azienda Zero e ciascuna Azienda Contraente da tutti i rischi di esecuzione del servizio, determinati da qualsiasi causa, su fabbricati, materiali, attrezzature, impianti e opere varie e che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi per danni provocati a cose o persone da atti eseguiti o ordinati da proprio personale, o comunque, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del servizio.

La polizza dovrà provvedere alla copertura per:

Assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi sulla superficie;

Assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi dagli aeromobili durante la giacenza;

Assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi in conseguenza di urto in volo;

Assicurazione della responsabilità civile del vettore verso terzi trasportati;

Massimale Assicurato: nel rispetto della normativa vigente e comunque non inferiore a: RCT € 25.000.000,00 per sinistro.

RCV: € 2.500.000,00 per ogni trasportato.

Le coperture assicurative per la responsabilità civile dovranno prevedere che sono considerati terzi anche le Aziende Contraenti, il personale dipendente e non dipendente delle stesse, che partecipano all'attività per conto delle stesse, i pazienti trasportati ed altri eventuali passeggeri.

## 2. Copertura assicurativa per gli infortuni dei rischi volo:

La copertura assicurativa dovrà avere un massimale *pro capite* non inferiore a:

-Morte ed invalidità permanente: € 2.500.000,00;

-Inabilità temporanea: € 300,00 al giorno per evento e per persona.

Quanto sopra deve essere garantito a copertura di ogni evento dannoso che avvenga nel corso dello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione e in ogni altra funzione ad esse direttamente od indirettamente collegata, tra cui durante tutto l'arco di presenza presso la base di elisoccorso, durante i periodi di attesa delle chiamate durante l'attività svolta a terra e in volo, nonché durante l'attività addestrativa.

Tali polizze devono essere cumulabili con eventuali coperture assicurative già accese dalle Aziende Contraenti, da personale dipendente o da terzi trasportati.

Le coperture per gli infortuni dei rischi volo dovranno prevedere nello specifico anche:

-la cumulabilità con altre coperture assicurative;

-i rischi derivanti da malori, traumi, punture o morsi di insetti o animali, da operazioni di elimbarco ed elisbarco eseguite con elicottero con pattini o ruote a terra oppure con verricello ed eventuale allungo, in hovering e quelli derivanti da manutenzione e approvvigionamento di carburante, anche in caso di colpa grave del personale dipendente del Fornitore.

Si evidenzia che il Fornitore ha l'obbligo di mantenere la polizza di assicurazione sempre attiva e conforme a quanto ivi indicato, per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura (compresa l'eventuale proroga).

Il Fornitore si impegna a dare immediato avviso, tramite PEC, ad Azienda Zero di ogni modifica contrattuale e in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie e di Azienda Zero delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

## **Articolo 14 Personale dell'Appaltatore**

Per eseguire le azioni previste nella presente Convenzione il Fornitore deve avvalersi di proprio personale in possesso dei requisiti dettagliati nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il Fornitore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dalla presente Convenzione, dalle disposizioni interne vigenti presso le singole Aziende Sanitarie, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Fornitore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

Il Fornitore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nella presente Convenzione.

Il Fornitore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come integrato dal Regolamento europeo (UE) 2016/679.

Il Fornitore dovrà indicare nome e cognome e qualifica del proprio personale di cui agli articoli precedenti e presentare, in sede di stipula del contratto, una dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi (copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e rischi personali) e di riservatezza in capo al proprio personale.

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta esecuzione del contratto, la necessità che il Fornitore impieghi o metta a disposizione delle singole Aziende Sanitarie detto personale. Le Aziende Sanitarie potranno chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Nel caso in cui il personale del Fornitore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e condotte tali da non consentire il buon svolgimento delle attività, tanto da costituire grave inadempimento, le Aziende Sanitarie potranno risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

#### **Articolo 15 Responsabile del Servizio (per il Fornitore)**

Il Fornitore dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio, il quale rappresenterà il riferimento per l'Azienda per il corretto espletamento del servizio medesimo e per l'invio di ogni comunicazione inerente il rapporto contrattuale.

Il Responsabile del Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente in merito ad eventuali problemi che dovessero insorgere nella regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e/o in casi di accertamento di eventuali danni, nei termini e modalità definite nel Capitolato Tecnico (in particolare per il ruolo di Direttore Operativo / Direttore Tecnico).

Il Responsabile deve essere rintracciabile secondo le previsioni del Capitolato Tecnico, mediante telefono cellulare fornito dall'Appaltatore.

Nei periodi di ferie o altra assenza, il Fornitore dovrà indicare un'altra persona, come sostituto.

#### **Articolo 16 RUP e DEC del contratto (per l'Azienda Sanitaria)**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di progettazione e di aggiudicazione del presente appalto, inclusa la stipula della presente Convenzione, è la Dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore della U.O.C. CRAV di Azienda Zero; ogni Azienda sanitaria provvederà a nominare il proprio RUP per la fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Azienda Sanitaria nominerà inoltre il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e ne comunicherà i riferimenti al Fornitore in sede di Ordinatorio di Fornitura.

Il DEC è il soggetto preposto, tra l'altro, alla vigilanza dell'esecuzione del servizio, alla verifica della corrispondenza della prestazione alle obbligazioni contrattuali, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Svolge altresì tutti gli ulteriori compiti e attività demandategli dalla normativa vigente.

## **Articolo 17 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e DUVRI**

Il Fornitore dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza delle Aziende Sanitarie, le misure e cautele di sicurezza per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Il Fornitore dovrà garantire una formazione specifica relativa ai rischi negli ambienti di lavoro sanitari, con riferimento in particolare ai rischi chimici e biologici.

Il Fornitore dovrà inoltre conoscere ed adeguare la propria struttura organizzativa al Piano di Gestione delle Emergenze di ogni struttura.

Le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, all'eventuale integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) già fornito nell'ambito della documentazione di gara e allegato al Disciplinare.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al comma precedente; la mancata sottoscrizione del DUVRI da parte del Fornitore costituirà causa di risoluzione del contratto. Di tutti questi oneri il Fornitore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi.

## **Articolo 18 Evoluzione tecnologica**

Il Fornitore si impegna ad informare Azienda Zero e/o le Aziende Sanitarie in merito all'evoluzione tecnologica che dovessero interessare i servizi e/o i beni oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi medesimi.

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata da Azienda Zero. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo servizio o prodotto offerto con quanto offerto in sede di gara, e valutate le migliorie proposte, Azienda Zero potrà autorizzare il Fornitore ad effettuare la relativa sostituzione.

## **Articolo 19 Condizioni economiche e corrispettivi**

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in base ai singoli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie, con la sola eccezione dei casi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e delle eventuali ulteriori fattispecie previste dalla normativa vigente.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nell'Importo massimo contrattuale e nell'Importo della Fornitura, così come sopra definiti al precedente art. 2.

Azienda Zero non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti dovuti dalle singole Aziende Sanitarie.

## **Articolo 20 Fatturazione e pagamenti**

Ai fini del pagamento del corrispettivo il Fornitore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

La fatturazione dovrà avvenire su base mensile posticipata in base ai servizi resi nel periodo di riferimento.



Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al Codice Identificativo Gara (CIG) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI, ferma restando l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota".

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché le prestazioni siano stati regolarmente eseguite, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tecnica e dalla presente Convenzione, nei termini di legge, dalla data di ricevimento della fattura, con le modalità che saranno indicate dalle Aziende Sanitarie.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Amministrazione Contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui siano state contestate inadempimenti nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della singola Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore e cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso Azienda Zero e/o le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

## **Articolo 21 Cessione della Convenzione, degli Ordinativi di Fornitura e subappalto**

È vietata la cessione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è tuttavia ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. Ove abbia dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà in sede di offerta, il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita, con la sola eccezione delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle eventuali ulteriori fattispecie specifiche previste dalla normativa vigente. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal

Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva e in generale assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016).

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte i servizi senza il preventivo consenso scritto di Azienda Zero, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

Azienda Zero potrà autorizzare il subappalto entro il limite del 40% dell'importo della presente Convenzione.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dal Fornitore, il quale è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatti salvi i casi in cui il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi sia la stazione appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore, nonché le ulteriori fattispecie specifiche previste *ex lege*.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativamente agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **Articolo 22 Variazioni soggettive**

Nel caso il Fornitore dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alle Aziende Sanitarie ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente le Aziende Sanitarie potranno risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente ulteriore danno subito.

## **Articolo 23 Inadempimenti e penalità**

In caso di inadempimenti rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione delle penali indicate nei paragrafi successivi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente documento, saranno contestate al Fornitore tramite PEC.

Il Fornitore potrà comunicare, in ogni caso, tramite PEC le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile dell'Azienda Sanitaria interessata al servizio, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti al Fornitore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo dell'Ordinativo di Fornitura, l'Azienda Sanitaria destinataria delle prestazioni procederà a risolvere di diritto il contratto, fermo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dalla presente Convenzione non preclude il diritto dell'Azienda Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il mancato rispetto dei termini indicati per l'avvio del servizio nel Capitolato Tecnico, per cause imputabili al Fornitore, comporterà l'automatica applicazione di penali previste, per ogni giorno di ritardo, dall'articolo successivo, salvo naturalmente il diritto delle Aziende Sanitarie di richiedere anche il rimborso degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Per ogni giorno di ritardo nello svolgimento delle azioni previste nel Capitolato Tecnico e non espressamente disciplinate nel prosieguo si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per tale intendendosi l'Importo della fornitura come definito al precedente art. 2, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, fermo in ogni caso il limite del 10% di detto ammontare netto contrattuale.

### **Articolo 23.1 Ammontare delle penali**

Come previsto dal Capitolato tecnico in tema di penalità per inadempimenti contrattuali, ciascuna Azienda Sanitaria, applicherà le penali che si riassumono nel prospetto che segue:

#### **RIEPILOGO PENALITA'**

<b>Rif. Art. Convenzione</b>	<b>Fattispecie</b>	<b>Penale</b>
Art. 5 - Efficacia della Convenzione	Mancato inizio del servizio nei termini convenzionalmente stabiliti con le Aziende Contraenti	€ 2.000,00 per ogni giorno di ritardo
<b>Rif. Art. Capitolato Tecnico</b>	<b>Fattispecie</b>	<b>Penale</b>
Art. 4 - Incremento delle basi ed esigenze straordinarie	Non attivazione del Servizio in una quinta base di elisoccorso entro 180 giorni dalla richiesta	€ 2.000,00 per ogni giorno di ritardo
Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio	Nel caso il decollo avvenga oltre i tempi fissati, quando ingiustificati, sia per il servizio diurno che H24, dopo 3 episodi nell'arco di 6 mesi	€ 1.000,00 per ogni ulteriore episodio
Art. 7 - Gestione del servizio	Mancata notifica immediata alla Direzione del SUEM di ciascuna Azienda Contraente di ogni evento e situazione che possa limitare o inibire la corretta prestazione del Servizio	Da € 200,00 a € 2.000,00 al giorno, a decorrere dal momento in cui si è venuta a creare la situazione che limita o inibisce la corretta esecuzione del contratto, avendo riguardo alla gravità della situazione creatasi a seguito dell'omissione
Art. 7 - Gestione del servizio	Mancata o incompleta predisposizione della biblioteca contenente la documentazione tecnico-operativa e l'eventuale strumentazione di supporto alle attività previste nel contratto	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'attivazione e/o aggiornamento della biblioteca e/o nella messa a disposizione dell'eventuale strumentazione di supporto

Art. 7 - Gestione del servizio	Riscontrata inadempienza da parte del Direttore Operativo o suo delegato, o del Direttore Tecnico o suo delegato, agli obblighi individuati (rendersi disponibile almeno 3h/mese su richiesta del SUEM per elaborare protocolli operativi, affrontare problematiche relative all'andamento del Servizio, assicurare standardizzazione operativa, etc, su richiesta semplice, anche verbale, della Direzione del SUEM) e all'obbligo di essere immediatamente reperibile dal Direttore SUEM	€ 1.000,00 per ogni episodio di inadempienza
Art. 20 - Stato operativo e ripristino del servizio	Inadempienza all'obbligo di garantire la continuità del Servizio alle medesime condizioni ripristinandolo entro 6 ore dalla segnalazione di fuori servizio (tecnico o organizzativo)	<p>€ 1.000,00 / ora per le prime 12 ore di ritardo (dopo le prime 6 ore di non operatività), con incremento della penale del 50% per le ore di ritardo successive alla dodicesima nella sostituzione dell'elicottero in servizio.</p> <p>La stessa penale può essere applicata, a partire dalla prima ora, qualora l'indisponibilità dell'elicottero sia dovuta all'effettuazione, in orario di servizio, di interventi di manutenzione ordinaria o comunque procrastinabili, fatto salvo quanto previsto per le basi ad operatività notturna.</p>
Art. 21 - Addestramento del personale sanitario e di soccorso	Inadempienza della Ditta nell'effettuazione dell'addestramento periodico secondo le modalità e tempistiche concordate	€ 5.000,00 per ogni giornata di addestramento concordata e non effettuata

#### Articolo 24 Risoluzione del contratto (Ordinativo di fornitura)

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 codice civile).

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto per l'esecuzione dei servizi;
- di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui alla presente Convenzione;
- in tutti gli altri casi previsti dalla presente Convenzione e nei restanti atti di gara.

Ciascuna Azienda Sanitaria procederà inoltre alla risoluzione immediata del contratto, senza obbligo di preavviso alcuno, nei seguenti casi, previsti *ex lege*:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata da Azienda Zero al termine del procedimento

che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;

- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- negli ulteriori casi previsti dalla normativa vigente.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge pertanto in capo ad ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno al Fornitore inadempiente. In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà pertanto essere addebitato al Fornitore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei servizi oggetto del contratto da un diverso operatore economico, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta al Fornitore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie, queste ultime dovranno comunicare l'avvenuta risoluzione dei medesimi, mediante PEC, ad Azienda Zero.

#### **Articolo 25 Recesso dall'Ordinativo di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie**

L'Azienda sanitaria potrà, altresì, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite P.E.C..

#### **Articolo 26 Risoluzione della Convenzione**

Azienda Zero, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'ordinamento, può risolvere di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- nel caso in cui almeno 2 (due) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura;
- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura.

Azienda Zero risolverà immediatamente la presente Convenzione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni previste *ex lege*:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente evidenzino fattispecie normativamente previste di rapporti con la criminalità organizzata;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati.

La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio residuo in favore delle Aziende Sanitarie.

In caso di risoluzione della Convenzione Azienda Zero potrà aggiudicare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria, rivalendosi sulla cauzione definitiva per il ristoro di eventuali danni nei confronti del Fornitore inadempiente.

### **Articolo 27 Contratto e spese**

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata non autenticata stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016, redatta in unica copia.

La presente Convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Al fine della stipula della convenzione l'aggiudicatario dovrà aver compilato il documento per la tracciabilità dei flussi finanziari nella piattaforma telematica Net4Market-CSAMED con le modalità definite nel Disciplinare di gara.

Tutte le spese, relative alla Convenzione e/o ai singoli Ordinativi di Fornitura, inclusa l'imposta di bollo e eventuali spese di registrazione, sono a carico del Fornitore. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 28 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche, il Fornitore potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dalle singole Aziende Sanitarie, qualora ne sussistano i presupposti.

### **Articolo 29 Domicilio del Fornitore e comunicazioni**

Ogni comunicazione o notificazione inerente alla presente Convenzione sarà effettuata mediante una delle seguenti modalità:

- 1) Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- 2) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio legale al seguente indirizzo:

- per Azienda Zero  
Passaggio Gaudenzio n. 1  
35131 Padova (PD)  
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it

- per il Fornitore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

### **Articolo 30 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il Fornitore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine il Fornitore dovrà compilare e tenere aggiornato, nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della citata legge, il documento di tracciabilità fornito ad Azienda Zero mediante la piattaforma CSAMED, con le modalità indicate nell'articolo dedicato del Disciplinare.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

### **Articolo 31 Protocollo di legalità**

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 (e rinnovato in data 07/09/2015) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### **Articolo 32 Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore**

Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne Azienda Zero e l'Azienda Sanitaria contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti di Azienda Zero e delle Aziende Sanitarie destinatarie dei servizi oggetto di Convenzione in relazione ai beni forniti per l'esecuzione dell'appalto, obbligandosi da tenere indenne i suddetti Enti dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tali Enti dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

### **Articolo 33 Foro competente**

Per tutte le controversie relative ai rapporti con Azienda Zero, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

In caso di materie attribuite alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

È esclusa ogni competenza arbitrale.

### **Articolo 34 Modifiche normative, norme di rinvio e finali**

Le Aziende Sanitarie potranno integrare le condizioni di cui alla presente Convenzione o del Capitolato Tecnico in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione della fornitura senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione medesima, le Aziende Sanitarie e il Fornitore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

### **Il Fornitore dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nella presente Convenzione e di averne compreso la portata e gli effetti.**

#### **Azienda Zero**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.*

#### **Il Fornitore**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.*

Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si riporta la "Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di un Servizio di Elisoccorso", parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di un Servizio di Elisoccorso, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:



Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Efficacia della Convenzione), Articolo 6 (Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura), Articolo 7 (Modifiche contrattuali), Articolo 9 (Condizioni del servizio), Articolo 10 (Esecuzione in danno), Articolo 11 (Controlli sulle prestazioni), Articolo 12 (Attività di monitoraggio di Azienda Zero), Articolo 13 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 15 (Responsabile del Servizio per l'Appaltatore), Articolo 18 (Evoluzione tecnologica), Articolo 23 (Inadempimenti e penalità), Articolo 23.1 (Ammontare delle penali), Articolo 24 (Risoluzione del contratto), Articolo 25 (Recesso), Articolo 26 (Risoluzione della Convenzione), Articolo 31 (Protocollo di legalità), Articolo 32 (Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore), Articolo 33 (Foro competente).

### **Il Fornitore**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre  
2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82  
e norme collegate.*

**Allegato allo schema di convenzione**

**ORDINATIVO DI FORNITURA**

<b>Protocollo</b>	
<b>Data ordine</b>	

**Spett.le...**

**Fornitore Aggiudicatario**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Cod. Fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ per (la Pubblica Amministrazione) \_\_\_\_\_, codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne) \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

- vista la “CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO” attivata il .../.../..... dall’Azienda Zero con la ditta \_\_\_\_\_;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione.

**DICHIARA**

- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. \_\_\_\_\_, Dirigente \_\_\_\_\_;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è \_\_\_\_\_;
- che procederà al pagamento delle Fatture tramite:
  - ☐ Bonifico Bancario
  - ☐ Bonifico Postale

per le quantità e le tipologie di Prodotti così come da Elenco Prodotti allegato (formato .xls), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, nonché delle disposizioni tutte di cui alla Convenzione.

Le fatture relative al presente Ordinato di Fornitura dovranno essere intestate a:

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_

ed inviate a

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.

Per eventuali comunicazioni contattare:

Direttore dell'esecuzione del contratto

\_\_\_\_\_.

Tel.: \_\_\_\_\_,

Fax: \_\_\_\_\_,

e-mail: \_\_\_\_\_.

Riferimento tecnico dell'Amministrazione

\_\_\_\_\_.

Tel.: \_\_\_\_\_,

Fax: \_\_\_\_\_,

e-mail: \_\_\_\_\_.

NOTE:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_li, \_\_\_\_\_

per l'Amministrazione Contraente

\_\_\_\_\_